

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 3 DEL 02.04.2020

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020/2022, redatto ai sensi dell'art.1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2019;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n.3676 del 3 dicembre 2019 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha stabilito in € 100.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti di Area Metropolitana possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito pari a € 300.000,00, oltre IVA;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "*Codice dei Contratti Pubblici*" implementato e modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dalla successiva Legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del DL 18 aprile 2019, n.32;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, per ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed aggiornato con deliberazione del Comitato Esecutivo nella riunione del 16 maggio 2018, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2020, fissando in € 214.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i e l'art.31 del Codice. in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTE le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”*, emanate dall’ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l’art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell’Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell’istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell’Ente in merito all’adozione del provvedimento finale;

VISTO l’art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l’art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all’obbligo di astensione dall’incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di nominare Responsabile del procedimento il dott. Carlo Iacometti, nominato Dirigente dell’Area Metropolitana di Milano con provvedimento prot. n.5013 del 20.06.2018 del Direttore Centrale delle Risorse Umane e Affari Generali, con decorrenza dal 01/02/2019 e scadenza al 30/11/2021;

VISTO l’art.58, comma 1, della Legge n.388/2000 che ha conferito all’organismo societario, Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi di cui all’art.26 della Legge n.488/1999 e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art.1, comma 449, legge n.296/2006 (comma modificato dall’art.7, comma 1, Legge n.94/2012, poi dall’art.1, comma 150, Legge n.228/2012, poi dall’art.22, comma 8, Legge n.114/2014, poi dall’art.1, comma 495, Legge n.208/2015), il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. possono ricorrere alle Convenzioni stipulate dalla Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VISTO che, in base all’art.26 della Legge n.488/1999 (comma così modificato dall’art.3, comma 166, Legge n.350/2003, poi dall’art.1 Legge 191/2004, poi dall’art.1, comma 16-bis, Legge n.135/2012), le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata nel rispetto della normativa vigente si impegnano ad accettare Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia, fino alla concorrenza dell’importo massimo stabilito dalla Convenzione stessa ed ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Pubbliche Amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l’emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l’esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione e che il sistema introdotto dall’art.26 della legge n.488/1999 e s.m.i. e dall’art.58 della legge n.338/2000 e s.m.i. non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l’art.3 del citato Manuale delle procedure negoziali dell’ACI, il quale stabilisce che, fermi restando gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di procedure di acquisto e di misure per la razionalizzazione della spesa pubblica, l’Ente, qualora ne valuti la convenienza in relazione alle condizioni di mercato, ricorre alle Convenzioni stipulate dalla CONSIP SpA, ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti per acquisti di beni e servizi nelle forme e secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla normativa vigente;

RISCONTRATO che dal 04/12/2019 e fino al 23/02/2022 è attiva la “*Convenzione per la prestazione di servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti e altri servizi operativi da eseguirsi negli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti e Istituti di Ricerca*”, stipulata, in data 02/12/2019, con la società Dussmann Service S.r.l. (in qualità di mandataria del RTI costituito con Siram S.p.A.), aggiudicataria del lotto 3 della procedura “Facility Management 4” – CIG: 56512918DB;

TENUTO CONTO che, nell’ambito della suddetta Convenzione, è previsto il modulo denominato “*Facility Management Light*” che è una modalità di erogazione dei servizi destinata preferibilmente ad immobili di piccola dimensione e caratterizzata dall’obbligatorietà, per le amministrazioni utilizzatrici, di effettuare un Ordinativo minimo di tre servizi di cui almeno uno di manutenzione e con durata contrattuale di quattro anni, con efficacia dalla data di attivazione del primo servizio, anche se l’attivazione dei servizi avviene con partenze differite;

VISTA la relazione istruttoria inoltrata dal Dirigente dell’Area Metropolitana di Milano, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.12 del Manuale delle Procedure negoziali, nella quale sono evidenziati gli aspetti tecnici ed economici che motivano la convenienza a ricorrere alla suddetta Convenzione nella formula del “*Facility Management Light*” per quanto concerne i servizi di pulizie e disinfestazione, nonché i servizi di facchinaggio e di manutenzione antincendio, i cui contratti scadranno, tutti, alla data del 31.03.2020;

VERIFICATO il “Piano dettagliato delle attività” (P.D.A.) inviato dalla società Dussmann in data 27/02/2020 (nostro prot. UPMI 2311/20) che, sulla base delle esigenze rappresentate nella “Richiesta Preliminare di Fornitura” n.5306211 inviata dal Dirigente dell’Area Metropolitana di Milano con nota prot n. UPMI 16131/19 del 23/12/2019, descrive, nel dettaglio, la programmazione e le modalità operative di intervento e pianifica nel quadriennio la valutazione economica dei servizi a canone ed extra canone richiesti, prevedendo, altresì, come obbligatori, i servizi a canone di gestione anagrafica tecnica, di call center e del sistema informativo, nonché di gestione extracanone di igiene ambientale (materiale igienico-sanitario);

RISCONTRATO che il suddetto P.D.A. prevede una spesa quadriennale complessiva per i servizi richiesti pari ad € 287.457,58, oltre IVA, comprensiva anche dei servizi di consulenza gestionale, obbligatori per l’adesione alla convenzione, con attivazione contestuale a decorrere dal 01/04/2020 e fino al 31/03/2024, secondo le specifiche indicate nella seguente tabella:

a) Prestazioni a canone

	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024	TOTALE oltre IVA
PULIZIA	44.720,82	59.627,76	59.627,76	59.627,76	14.906,94	238.511,04
DISINFESTAZIONE	824,13	1.098,84	1.098,84	1.098,84	274,71	4.395,36
MANUTENZ. IMPIANTI ANTINCENDIO	2.475,18	3.300,24	3.300,24	3.300,24	825,06	13.200,96

GESTIONE ANAGRAFICA TECNICA	658,71	878,28	878,28	878,28	219,57	3.513,12
GESTIONE CALL CENTER	73,53	98,04	98,04	98,04	24,51	392,16
GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	69,21	92,28	92,28	92,28	23,07	369,12
TOTALE	48.821,58	65.095,44	65.095,44	65.095,44	16.273,86	260.381,76

b) Prestazioni extra canone

	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024	TOTALE oltre IVA
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE (MATERIALE IGIENICO-SANITARIO)	2.234,97	2.979,96	2.979,96	2.979,96	744,99	11.919,84
FACCHINAGGIO INTERNO	2.841,75	3.789,00	3.789,00	3.789,00	947,25	15.156,00
TOTALE	5.076,72	6.768,96	6.768,96	6.768,96	1.692,24	27.075,84

	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024	TOTALE oltre IVA
TOTALI COMPLESSIVI	53.898,30	71.864,40	71.864,40	71.864,40	17.966,10	287.457,60

DATO ATTO che il costo della sicurezza derivante da rischi di interferenziali è pari a euro 100,00 annui;

DATO ATTO che il suddetto importo totale supera il suindicato limite di spesa assegnato con la determinazione del Segretario Generale n.3676 del 3 dicembre 2019 al Dirigente l'Area Metropolitana;

DATO ATTO, come rappresentato nella citata Relazione istruttoria inoltrata dal Dirigente dell'Area Metropolitana di Milano, che l'adesione alla Convenzione, nella formula del "*Facility Management Light*", permette di contemperare le esigenze di qualità dei servizi con quelle di economicità gestionale, tenuto conto dei parametri di qualità, dei livelli di servizio e del sistema di verifiche e di monitoraggio previsti dal Piano Dettagliato delle attività' (P.D.A.);

RITENUTO che l'adesione alla suddetta Convenzione consente di ottenere benefici di carattere organizzativo ed operativo in quanto la gestione dei servizi a supporto dell'immobile e delle persone con un unico interlocutore, che ha anche compiti di pianificazione e coordinamento degli interventi, concentra le unità organizzative sulle funzioni di controllo e monitoraggio dei servizi,

anche attraverso il sistema di governo messo a disposizione dal fornitore, ed, al contempo, limita il ricorso ad interventi di urgenza semplificando i processi gestionali;

RAVVISATO che l'adesione alla suddetta Convenzione Consip SpA si inserisce, inoltre, nel quadro degli interventi finalizzati a monitorare la spesa e a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto permette di razionalizzare e semplificare le attività amministrative di gestione della procedura di acquisto, con conseguente riduzione degli oneri gestionali, nonché la possibilità di operare a costi certi e programmabili in funzione delle mutevoli esigenze e necessità dell'Ufficio, attuando, altresì, un efficace sistema di controllo e di gestione del servizio erogato, degli aspetti ambientali e della salute e sicurezza dei lavoratori che sono a carico del fornitore che se ne assume, in virtù della convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento di cui alla Legge n.94/2012, di conversione, con modificazioni del D.L. n.52/2012;

TENUTO CONTO che, ai fini della salvaguardia della stabilità occupazionale, in conformità all'art.50 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione aziendale dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, la Società subentrante è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, in conformità all'articolo 50 del Codice e alle Linee Guida n.13 recanti la "*Disciplina delle clausole sociali*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.114 del 12.12.2019;

CONSIDERATO che, in applicazione dei provvedimenti normativi adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 (DL 23 febbraio 2020, n.6 recante e successivi decreti attuativi, nonché il DL 17 marzo 2020, n.18, il DPCM del 22 marzo 2020), gli uffici dell'Area Metropolitana di Milano rimarranno chiusi fino al 3 aprile p.v., salvo ulteriori posticipazioni in ragione dell'evolversi della situazione e della relativa normativa di riferimento, determinando, di conseguenza, il possibile slittamento dell'avvio della Convenzione a data da destinarsi;

PRESO ATTO che il sistema SIMOG dell'ANAC, per il presente ordinativo di fornitura, ha rilasciato il CIG 826008776C, quale codice derivato per identificare i singoli contratti stipulati a valle della Convenzione Facility Management Uffici FM4, Lotto n 3 (CIG 56512918DB);

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile della Direzione Amministrazione e Finanza;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con propria determinazione n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art.1, comma 449 della legge n.296/2006; l'art. 58 della legge n.388/2000 e s.m.i.; il D.Lgs. 50/2006 e s.m.i.; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI; il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente; l'art.1 del D.L. n.95/2012 convertito nella legge n.135/2012, la Convenzione "Facility Management Uffici 4 – lotto 3 per l'affidamento dei "servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni" stipulata tra Consip S.p.A. e la società' Dussmann Service Srl (in qualità di mandataria del RTI costituito con Siram S.p.A) CIG 56512918DB;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di autorizzare l'adesione alla Convenzione "Facility Management Uffici 4 – lotto 3 (CIG 56512918DB), stipulata tra Consip S.p.A. e la società' Dussmann Service Srl (in qualità di mandataria del RTI costituito con Siram S.p.A) CIG derivato 826008776C mediante ordinativo di fornitura per i servizi a canone di pulizia, disinfestazione, manutenzione impianto antincendio, oltre alla fornitura extra canone di materiale igienico-sanitario, al servizio extra canone di facchinaggio interno ed i servizi obbligatori di consulenza gestionale (gestione anagrafica tecnica, sistema informativo, call center), a decorrere dal 01/04/20 e fino al 31/03/2024, e verso il corrispettivo complessivo di € 287.457,60, oltre IVA.

Si fa presente che, in applicazione dei provvedimenti normativi adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019, gli uffici dell'Area Metropolitana di Milano rimarranno chiusi fino al 3 aprile p.v., salvo ulteriori posticipazioni in ragione dell'evolversi della situazione e della relativa normativa di riferimento, con la conseguente possibilità di posticipare l'avvio della Convenzione a data da destinarsi.

La procedura di adesione si svolgerà secondo le modalità indicate sul sito www.acquistinretepa.it. Lo svolgimento dei servizi suindicati è disciplinato nel Piano Dettagliato delle attività che si intende parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche se non materialmente allegato.

Il Dirigente dell'Area Metropolitana di Milano svolgerà le funzioni di Direttore dell'esecuzione e, pertanto, è autorizzato all'adozione di tutti gli adempimenti connessi e conferenti relativi alla esecuzione dell'Ordinativo di fornitura anche ai fini di quanto previsto dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

Si dà atto che si provvederà con appositi "Atti aggiuntivi" ad effettuare eventuali variazioni in aumento/diminuzione dei servizi sulla base delle disponibilità finanziarie dell'Ente e/o delle mutate esigenze e che gli stessi saranno adottati dal Dirigente dell'Area Metropolitana, nei limiti del budget di competenza.

Parimenti il maggior costo derivante dall'eventuale adeguamento annuale agli indici ISTAT, a decorrere dal secondo anno di appalto e, pertanto per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 sarà disposto, previa apposita istruttoria, dal Dirigente dell'Area Metropolitana, con apposito atto.

La suddetta spesa complessiva quadriennale pari a € 287.457,60, oltre IVA, per la fornitura dei suddetti servizi di Facility Management Light per l'immobile di via Durando 38, come descritto nel P.D.A. andrà imputata all'Unità Organizzativa Gestore 4540, C.d.R. 4541 secondo la tabelle di seguito indicate :

a) Prestazioni a canone

Capitolo	Pulizie	Disinfestazione	Impianto antincendio	gestione sistema informativo	gestione anagrafica tecnica	Servizi consulenza gestionale	Totale oltre IVA
CdC	410718001	410718001	410728003	410732008	410732008	410732008	
2020	44720,82	824,13	2475,18	69,21	658,71	73,53	48.821,58
2021	59627,76	1098,84	3300,24	92,28	878,28	98,04	65.095,44
2022	59627,76	1098,84	3300,24	92,28	878,28	98,04	65.095,44

2023	59627,76	1098,84	3300,24	92,28	878,28	98,04	65.095,44
2024	14906,94	274,71	825,06	23,07	219,57	24,51	16.273,86

b) Prestazioni extra canone

Capitolo CdC	igiene ambientale(materiale igienico sanitario)	facchinaggio interno	Totale oltre IVA
	410718001	410727002	
2020	2.234,97	2.841,75	5.076,72
2021	2.979,96	3.789,00	6.768,96
2022	2.979,96	3.789,00	6.768,96
2023	2.979,96	3.789,00	6.768,96
2024	744,99	947,24	1.692,24

TOTALI COMPLESSIVI OLTRE IVA

	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024	totale oltre IVA
TOTALI COMPLESSIVI	53.898,30	71.864,40	71.864,40	71.864,40	17.966,10	287457,6

Si dà atto che il costo della sicurezza derivante da rischi di interferenziali è pari a euro 100,00 annui.

Ai fini della salvaguardia della stabilità occupazionale, in conformità all'art.50 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., la Società subentrante è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, in conformità all'articolo 50 del Codice e alle Linee Guida n.13 recanti la "Disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.114 del 12.12.2019.

Si dà atto che il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. regolare.

Il CIG derivato è il numero 826008776C.

La presente viene trasmessa al Dirigente dell'Area Metropolitana per dare esecuzione alla presente determinazione, anche relativamente a quanto previsto dalla Legge in materia di pubblicità e trasparenza.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
dott. Alberto Analdi